*Il Ministro della Difesa*

*e il Ministro dell'agricoltura,*

*della sovranità alimentare e delle foreste*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Interno*

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli:

- 161, comma 1-*bis*, il quale prevede che "l'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare";
- 161-*ter*, comma 1, il quale stabilisce che "per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive";
- 174-*bis*, il quale dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA), dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 821, comma 1, lettera *b)*, relativo al personale in servizio permanente del ruolo forestale;
- 2212-bis, commi 1, 2, 3 e 4, riguardanti i militari appartenenti ai ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri,

VISTO il Libro quarto Titolo VIII, Capi I, II, III, e IV, del Codice dell'ordinamento militare, contenenti disposizioni in materia di disciplina militare;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare gli articoli:

- 2, comma 1, lettera *b)*, n. 2), il quale prevede l'attribuzione all'Arma dei carabinieri delle funzioni di sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
- 7, comma 2, lettere *a)* e *b)*, il conferimento all'Arma dei carabinieri delle funzioni, già assegnate al Corpo forestale dello Stato, di prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari, nonché di controllo derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
- 8, il quale prevede la riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, rubricato "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" e in particolare l'art. 6 il quale nel disciplinare gli "Organismi operativi" del suddetto Ministero, stabilisce che, nell'ambito del CUFA, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

- svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti europei nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti europei;
- concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2005, recante "Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

VISTO il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e in particolare il Libro quarto – Titolo VIII, Capi I e II;

VISTO il decreto 15 agosto 2017, del Ministro dell'interno, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia";

VISTO il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, riguardante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO l'articolo 9, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

VISTO il decreto 3 maggio 2024, del Ministero della difesa, recante "Modifiche alla struttura e aumento della consistenza del personale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e istituzione di nuovi nuclei";

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1107/2009/CE, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTO il regolamento della Commissione europea 8 giugno 2011, n. 547/2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento di esecuzione della Commissione 22 ottobre 2018, n. 2018/1584/UE, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2 dicembre 2021, n. 2021/2115/UE, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2 dicembre 2021, n. 2021/2116/UE sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 aprile 2024, n. 2024/1143/UE, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2024, n. 2024/1468/UE, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento all'articolo 1, in materia di principi generali dell'attività amministrativa e all'articolo 6-*bis* in relazione all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, in tema di "Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE)", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 4, commi 49, 49-*bis* e 49-*ter*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria del 2004) relative alle condotte illecite in materia di indicazioni di provenienza e di origine dei prodotti e della merce, nonché della conseguente confisca amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", e, in particolare, gli articoli 29 e 30 in merito alla tutela delle indicazioni geografiche;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 14, comma 28, con cui l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è stata trasformata in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 23-*quater*, comma 9, con cui è stata disposta la soppressione dell'ASSI;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2013, recante "Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, nello specifico, l'articolo 1 concernente "Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare";

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo alla disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, "Legge di delegazione europea 2015";

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, "Legge di delegazione europea 2015";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, relativo alle "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, di attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy";

VISTO il decreto del Ministro della difesa 10 luglio 2024, recante "Codice di comportamento dei dipendenti della difesa", con particolare riferimento agli articoli 5 e 6 in materia di conflitto d'interessi e di obbligo d'astensione;

VISTE le delibere dell'Autorità nazionale anticorruzione:
- n. 1064, del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", parte III, paragrafo 1.4, in riferimento al conflitto d'interessi;
- n. 7, del 17 gennaio 2023 "Piano Nazionale Anticorruzione 2022", parte generale, paragrafo 3.1.3, in relazione alle misure organizzative di prevenzione;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 del Ministero della difesa, Allegato L, paragrafo 11, relativamente alle misure di disciplina del conflitto d'interessi;

CONSIDERATO che l'articolo 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2005, individua il Comando carabinieri politiche agricole e il Corpo forestale dello Stato quali "organi di controllo" competenti per l'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, al fine di rafforzare il contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali, stabilisce che i controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, statuisce che l'ICQRF può avvalersi dell'Arma dei carabinieri e, in particolare, del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, nell'esercizio delle attività di contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari;

RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione delle competenze del personale ispettivo dell'Arma dei carabinieri e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, ai sensi dell'articolo 161-*ter*, comma 1, del "Codice dell'ordinamento militare" di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

DECRETANO:

Art. 1
*Competenze del personale ispettivo*

1. Il personale di cui all'articolo 161-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le competenze dei militari effettivi al Comando carabinieri per la tutela agroalimentare o al Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi o, comunque, appartenenti al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 821, comma 1, lettera *b*), e 2212-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia agroalimentare dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato, svolge gli interventi ispettivi, caratterizzati da ulteriori e qualificate capacità di verifica nei seguenti settori, con riferimento a quelli per cui ha conseguito la specifica formazione di cui all'articolo 161-*ter*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

*a)* esecuzione di controlli straordinari sulla erogazione e sulla percezione degli aiuti europei nel settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti, nonché di controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti europei;

*b)* prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;

*c)* esecuzione di controlli finalizzati a garantire un livello elevato di tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, per l'efficace funzionamento del mercato interno, attraverso il controllo dei meccanismi di rintracciabilità disposta in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, anche in ossequio al Regolamento (CE) n. 178/2002 e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190;

*d)* rilevazione delle violazioni delle disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, anche riferiti al Regolamento (UE) n. 1169/2011, al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, e al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145;

*e)* repressione delle frodi nel settore dell'ippicoltura;

*f)* esecuzione di controlli concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo;

*g)* accertamento delle violazioni previste per la protezione dei regimi di qualità dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose, anche in relazione al Regolamento (UE) n. 2024/1143, ivi comprese le frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari, anche in relazione all'interesse del consumatore a non essere ingannato sull'origine e la qualità dei prodotti;

*h)* tutela del "*made in Italy*", anche avuto riguardo al contrasto delle condotte di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale e dell'articolo 4, commi 49, 49-*bis* e 49-*ter* della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

*i)* esecuzione di controlli sulla produzione, sulla commercializzazione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, anche avuto riguardo alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/848, del Regolamento (UE) n. 2018/1584 e del Regolamento (UE) n. 2017/625, nonché del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148;

*l)* contrasto delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, fermi restando i compiti attribuiti all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in qualità di Autorità nazionale di contrasto in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio;

*m)* esecuzione di controlli relativi all'immissione sul mercato e all'etichettatura dei prodotti fitosanitari, anche in relazione al Regolamento (CE) n. 1107/2009 e al Regolamento (CE) n. 547/2011, nonché al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, e al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

*n)* svolgimento dei compiti demandati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari, nell'ambito del quale si colloca anche il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, in qualità di organismo operativo alle dipendenze funzionali del medesimo Ministro, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178.

Art. 2

*Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva*

1. L'attività ispettiva è svolta in conformità:
*a)* alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nonché ai "Piani Nazionali Anticorruzione" dell'Autorità nazionale anticorruzione, per quanto applicabili, oltre che ai principi di trasparenza, efficacia e imparzialità e alla normativa discendente;
*b)* al criterio di rotazione del personale ispettivo nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento;
*c)* al rispetto dell'obbligo di astensione in caso di presenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Art. 3

*Disposizioni finali*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'amministrazione provvede alle attività previste dal decreto medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*
**GUIDO CROSETTO**
*In Data/On Date:*
**martedì 22 settembre 2026 10:48:46**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÁ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Francesco Lollobrigida
MASAF
30.09.2026 16:11:08
GMT+02:00

IL MINISTRO DELL'INTERNO

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*
**MATTEO PIANTEDOSI**
*In Data/On Date:*
**lunedì 12 ottobre 2026 12:09:09**